xvii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 16 marzo 2017

## POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

FALCONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

la produzione europea di riso ammonta a 1,8 milioni di tonnellate annue per un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro. L'Italia è il maggior produttore di riso, con i suoi 234 mila ettari coltivati a riso, 4.265 aziende risicole, 100 industrie risiere per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro:

la filiera europea del riso sta vivendo in questi anni una profonda crisi aggravata dall'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), successivamente aggiornato dal Regolamento (CE) n. 978/2012;

il sistema comprende il cosiddetto regime EBA (« everything but arms »), che stabilisce l'accesso senza dazi e contingentamenti a tutti i prodotti – tra cui il riso – provenienti dai Paesi meno avanzati, senza limitazioni quantitative e senza dover pagare alcuna tariffa;

ciò ha determinato pesanti ripercussioni nel settore, tra cui l'aumento anomalo delle importazioni di riso a basso prezzo dai Paesi asiatici e la conseguente riduzione dei prezzi di mercato del riso prodotto nell'Unione europea;

il Sistema di preferenze generalizzate (SPG) prevede meccanismi di sorveglianza e di salvaguardia, che consentono di ripristinare i normali dazi della tariffa doganale comune qualora un prodotto originario di un Paese beneficiario di uno dei regimi preferenziali sia importato in volumi o a prezzi tali da causare, o rischiare di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione euro-

pea di prodotti simili o direttamente concorrenti (cosiddetta clausola di salvaguardia);

nello studio « Eu agricultural outlook – Prospects for Eu agricultural markets and income 2016/2026 » la Commissione europea ha evidenziato un aumento del consumo di riso di appena il 6 per cento, che sarà completamente coperto dall'aumento delle importazioni, in particolare dai Paesi meno avanzati che arriveranno a rappresentare il 50 per cento dell'import dell'Unione europea totale;

i Paesi europei produttori di riso (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Bulgaria e Ungheria) si sono incontrati nel mese di febbraio 2017 a Milano con l'obiettivo prioritario di ottenere l'apertura di un tavolo con la Commissione europea per la revisione delle norme vigenti sulla importazione di riso dagli Stati extra comunitari;

con il Regolamento (UE) n. 1169/ 2011, l'Unione europea si è dotata di norme efficaci, rigorose, chiare e trasparenti in materia di origine dei prodotti;

in seguito a tale Regolamento, è stato emanato il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 recante « Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ». Grazie a tale atto, viene indicata con chiarezza la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte Uht, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini (in particolare Paese di mungitura del latte e paese di condizione o trasformazione del latte);

il 23 luglio 2014 la Commissione agricoltura della Camera dei deputati approvava la Risoluzione n. 8-00069, che impegnava il Governo ad intervenire nelle competenti sedi europee a tutela delle imprese risicole italiane per attivare la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del Regolamento (UE) 978/2012, nonché ad adottare le iniziative necessarie

xvii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 16 marzo 2017

per rendere immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari –:

quali iniziative, il Ministro interrogato intenda adottare a tutela delle imprese risicole italiane affinché vi sia l'immediata attivazione della clausola di salvaguardia prevista all'articolo 22 del regolamento 978/2012, nonché per rendere immediatamente applicabile al riso e ai prodotti a base di riso la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari. (5-10857)

ROMANINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

le sementi rappresentano il primo anello della filiera produttiva che porta a prodotti di qualità: la disciplina nazionale che regolamenta la produzione di sementi è garanzia di tutela dei prodotti alimentari tipici e del « Made in Italy », a partire dall'ambiente di campo aperto dove le sementi vengono riprodotte e, a differenza di quanto avviene in numerosi Paesi europei vede uno scrupoloso monitoraggio annuale su mais e soia per verificare la presenza di organismi geneticamente modificati (ogm);

la produzione sementiera nazionale, già fortemente deficitaria, è però minacciata da un irrigidimento burocratico e da vincoli strutturali quali il costo delle materie prime e della manodopera, che stanno rendendo l'attività di produzione delle sementi sempre meno competitiva rispetto agli altri Paesi comunitari;

alcune aziende hanno già lasciato l'Italia ed altre temono di dover ridimensionare o cessare l'attività a causa delle molteplici difficoltà incontrate: prova di questa dinamica è la progressiva riduzione delle superfici agricole ufficialmente controllate per la produzione di sementi di mais in Italia, passate dai 8.262 ettari del 2012 ai 5.703 ettari del 2015;

una delle limitazioni dell'industria nazionale è data dall'impossibilità di trattare le sementi con prodotti fitosanitari registrati in Italia per la «concia» del seme, ma su specie diversa da quella per cui il trattamento era richiesto;

l'articolo 49 del Regolamento CE 1107/2009 prevede la libera circolazione delle sementi trattate con prodotti fitosanitari all'interno del territorio dell'Unione europea, a condizione che il prodotto sia registrato in almeno uno Stato membro;

nei principali Paesi europei produttori, le aziende trattano le sementi con prodotti fitosanitari non registrati in Italia per poi introdurle in piena legalità sul mercato nazionale dove vengono regolarmente utilizzate dai nostri agricoltori;

questa pratica potrebbe indurre alla delocalizzazione anche della coltivazione delle sementi nei Paesi in cui le sementi saranno trattate, senza per questo poter impedire che vengano successivamente esportate in Italia;

per favorire le produzioni nazionali le autorità di alcuni Paesi europei hanno adottato provvedimenti che consentono alle aziende sementiere locali di trattare sementi con prodotti fitosanitari non registrati nei rispettivi Paesi, purché tali prodotti siano registrati nei Paesi di destinazione del prodotto, a condizione di esportare tutto il quantitativo;

analoga flessibilità non è attualmente consentita in Italia, determinando così una perdita di competitività dell'industria sementiera nazionale, il drastico calo della produzione nazionale di sementi e delle sue potenzialità per il futuro, la graduale perdita del primo fondamentale passaggio (le sementi nazionali) a tutela delle filiere produttive alimentari di organismi geneticamente modificati free che generano i prodotti « Made in Italy »;

la richiesta dell'industria sementiera è quella di avere la possibilità di competere con le stesse regole degli altri Paesi dell'Unione europea; questo significherebbe continuazione delle coltivazioni in xvii legislatura — allegato B ai resoconti — seduta del 16 marzo 2017

Italia, opportunità di reddito per gli agricoltori e per l'indotto e tutela delle filiere nazionali « dal seme al piatto » —:

se il Ministro interrogato non intenda avviare un tavolo di confronto, coinvolgendo le rappresentanze dell'industria e le istituzioni competenti in campo sementiero e sanitario per definire proposte concrete a sostegno delle produzioni sementiere nazionali certificate e di qualità, fornendo i chiarimenti e le semplificazioni operative invocati dal settore e che consentano allo stesso di competere, a parità di condizioni, con le altre aziende europee e se non ritenga necessario farsi parte attiva nei confronti della Commissione europea, nell'ambito dell'avviata iniziativa di revisione del regolamento (CE) n. 1107/ 2009, al fine di sostenere le istanze del comparto sementiero nazionale e superare le condizioni di disparità con le quali operano le imprese del settore a livello europeo, con l'obiettivo di addivenire ad una normativa di settore comune e con-(5-10859)divisa.

## *SALUTE*

Interrogazione a risposta orale:

CRIVELLARI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi è stato da più parti evidenziato pubblicamente come il Veneto, tra le regioni del Nord, possa vantare la percentuale più alta di ginecologi obiettori (il 76,7 per cento): un dato che in alcune realtà della regione rende di fatto molto difficile garantire l'applicazione della legge n. 194 del 1978;

la grande maggioranza di ginecologi e anestesisti che lavorano nel servizio pubblico si dichiara obiettore di coscienza (dati del Ministero della salute) e molti ospedali sono costretti a ricorrere all'assunzione di « specialisti a gettone » per garantire il rispetto della legge n. 194 del 1978;

secondo un *report* diffuso dall'associazione Luca Coscioni, una singola azienda sanitaria locale, per una sola seduta settimanale, deve sborsare 3.200 euro al mese per un ginecologo esterno;

in ospedali pubblici come quello di Adria (Rovigo) esistono soltanto obiettori;

il recente accoglimento da parte del Consiglio d'Europa del ricorso presentato dalla Cgil circa la violazione dei diritti delle richiedenti l'interruzione volontaria di gravidanza – e dei medici che non fanno obiezione di coscienza – riconosce come, nonostante la legge n. 194 del 1978, l'accesso all'aborto rimanga nel nostro Paese spesso complicato;

deve essere garantita la piena applicazione della legge n. 194 del 1978, emanata anche per contrastare la pratica dell'aborto clandestino –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione venutasi a creare in territorio veneto, con particolare riferimento a strutture come quelle di Adria (Rovigo), e quali iniziative intenda mettere in atto per garantire l'applicazione della legge n. 194 del 1978. (3-02881)

Interrogazioni a risposta scritta:

VILLAROSA, D'UVA, LOREFICE, SIL-VIA GIORDANO, BARONI, DI VITA, MARZANA e CANCELLERI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 veniva approvata la «Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della regione Siciliana»;

con il decreto ministeriale n. 70 del 2015 veniva approvato il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. » che al paragrafo 8 dell'allegato 1 prevede: «Al-